

**CONTRATTO REGIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE
IMPRESSE ARTIGIANE DEI SETTORI METALMECCANICI /
INSTALLAZIONE D'IMPIANTI / AUTORIPARAZIONE**

Il giorno 05 giugno 2009, presso la sede della Confartigianato del Veneto in Marghera Venezia,

tra

la **CONFARTIGIANATO del Veneto**, rappresentata dal presidente Claudio Miotto, dal presidente regionale di categoria Narciso Nichele con l'assistenza del segretario regionale Luciano Braga, del Responsabile della Divisione Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto ed Oscar Rigoni funzionario dell'ufficio medesimo;

la **CNA del Veneto**, rappresentata dal Presidente Oreste Parisato, dai dirigenti regionali Pierpaolo Furlan, Loris Gasparini, Mauro Perdon, dai sig. Sergio Barsacchi e Maurizio Scomparcini assistiti dal Segretario Generale Mario Borin e dal responsabile delle relazioni sindacali Luigi Fiorot;

la **CASARTIGIANI Veneto** rappresentata dal Presidente Roberto Pignata, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando, dal Responsabile alle Relazioni Sindacali Zenone Giuliano e dal signor Umberto D'Aliberti;

e

la **FIM - CISL** rappresentata dal sig. Gianni Castellan

la **UILM -UIL** rappresentata dal sig. Carlo Biasin

è stato stipulato il seguente contratto regionale di lavoro

Premessa:

- o Vista la stipula dell'accordo interconfederale che detta nuove regole per il funzionamento del sistema contrattuale dell'artigianato
- o Considerata la sigla del contratto nazionale avvenuta il 27 febbraio 2008;
- o Considerato che l'applicazione della contribuzione avverrà sulla base delle Legge 247/07 che prevede specifica autorizzazione da parte dell'INPS.;
- o Tenuto conto che l'efficacia economica dell'integrativo del 30 giugno 2008 si è conclusa in data 31 maggio 2009 ed e' volontà delle parti non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti durante questa fase transitoria

Le parti hanno convenuto quanto segue:

1) PROROGA DELL'EFFICACIA

Viene prorogata l'efficacia del contratto integrativo regionale di lavoro del 30 giugno 2008 per il settore Metalmeccanica, Installazione di impianti e dell'Autoriparazione fino a tutto il **31 luglio 2010**, eccezion fatta delle clausole in tema di EET.



2) ISTITUZIONE DELL'EET

Viene istituito un elemento economico territoriale (EET) regionale di settore che sarà erogato a decorrere dal **1 febbraio 2010 e sino al 31 luglio 2010**. Tale elemento è omnicomprensivo, viene escluso dal calcolo del TFR ed include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o tredicesima mensilità con le caratteristiche di cui all'art.1 c. 67 legge 247 del 24/12/2007 e Decreto Interministeriale 07, collegato all'andamento produttivo del settore Metalmeccanica, Installazione di impianti e dell'autoriparazione, relativamente al periodo di riferimento **giugno 2009 - novembre 2009** e nelle misure mensili/orarie sottoindicate in Euro:

LIVELLI	Quota EET mensile dal 1° febbraio 2010 al 31 luglio 2010	Quota EET oraria dal 1° febbraio 2010 al 31 luglio 2010
1°	48,94	0,28289
2°	43,94	0,25399
2bis	39,49	0,22827
3°	36,71	0,21220
4°	32,54	0,18809
5°	30,31	0,17520
6°	27,81	0,16075
apprendisti	15,00	0,08671

L'elemento economico territoriale verrà erogato con le modalità sopra indicate solo se la verifica relativa al periodo di riferimento di almeno due dei parametri sotto elencati darà esito positivo:

- numero di imprese non inferiore del 7 % rispetto al numero di imprese del periodo precedente (giugno 2008 – novembre 2008) a quello di riferimento (fonte EBAV);
- numero lavoratori non inferiore al 7 % rispetto al numero dei lavoratori del periodo precedente (giugno 2008 – novembre 2008) a quello di riferimento (fonte EBAV);
- numero di ore medie di sospensione non superiori a 60 ore annue per dipendente nel periodo di riferimento (giugno 2008 – novembre 2008)- fonte EBAV.

L'elemento economico territoriale (EET) regionale di cui sopra non sarà comunque erogato nelle aziende che nel periodo di riferimento:

- abbiano effettuato più di 150 ore medie di sospensione per lavoratore e le stesse al 31 dicembre 2009 abbiano un numero di dipendenti inferiore rispetto a quelli in forza al 31 dicembre 2008.

L'EET viene erogato nel periodo **dal 1 febbraio 2010 al 31 luglio 2010**, a tutti i dipendenti (ad eccezione dei lavoratori a domicilio) per tutte le ore effettivamente lavorate purché in forza nel periodo di riferimento (giugno 2009 -novembre 2009) nel settore artigiano della meccanica, dell'installazione di impianti e nell'autoriparazione, con le seguenti specifiche:

- ferme restando le regole di cui sopra l'EET non è erogato nel periodo di contratto inserimento ma inizierà ad essere corrisposto a tali lavoratori nel mese in cui avviene la loro conferma a tempo indeterminato. A tale riguardo il contratto di inserimento è considerato utile ai fini della maturazione dell'anzianità aziendale nel periodo di riferimento.

- agli apprendisti, pur non essendo questi direttamente coinvolti nella produttività aziendale o in forme produttive ad incentivo, come condizione di miglior favore, sarà riconosciuto l' EET, a condizione che possano far valere un'anzianità aziendale di 6 mesi nel periodo di riferimento.

Ai fini dell'erogazione del premio saranno considerate come ore lavorate le ore di permessi retribuiti per assemblee e le ore di permesso per l'esercizio di cariche sindacali elettive previste dal contratto regionale di lavoro. Inoltre la retribuzione riconosciuta al dipendente assente per infortunio sul lavoro avvenuto all'interno dell'azienda dovrà tener conto anche dell'EET.

L'elemento economico territoriale (EET) regionale è escluso ai fini del computo del TFR.

3) PREMIO DI PRODUTTIVITA'

A tutti i lavoratori (esclusi i lavoranti a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza alla data di stipula del presente accordo ed abbiano un'anzianità presso l'impresa di almeno **7** (sette) mesi verrà corrisposto premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente. L'importo da corrispondere è pari a € **192,00=** (centonovantadue/00) al lordo delle ritenute di legge da erogare in **8** (otto) rate mensili di pari importo (€ **24,00** mensili lordi) per il periodo dal mese di giugno 2009 e fino al mese di gennaio 2010.-

Agli apprendisti sarà analogamente attribuito il premio di produttività pari a € **108,00=** (centotto/00) da erogare nelle stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire in **8** (otto) rate mensili di pari importo (€ **13,50** mensili lordi) per il periodo dal mese di giugno 2009 e fino al mese di gennaio 2010.-

Il premio non sarà corrisposto ai lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione: pertanto verrà ridotta di € 24,00 (ovvero € 13,50 per gli apprendisti) per ogni mese o frazione superiore ai 15 giorni in cui il rapporto sia stato sospeso nel periodo **1° giugno 2009– 31 gennaio 2010**.

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.--

4) CLAUSOLA FINALE

Alla stipula del nuovo accordo andrà a decadere l'erogazione dei trattamenti economici qui previsti.-

CONFARTIGIANATO del Veneto

FIM CISL Veneto

CNA del Veneto

UILM UIL Veneto

CASARTIGIANI del Veneto